

Procedura civile

Il diritto processuale civile costituisce un particolare settore dell'ordinamento giuridico.

Tale processo si occupa delle ipotesi in cui la tutela di diritti o altre situazioni sostanziali, di natura o matrice privatistica, viene realizzata attraverso lo strumento del processo e sotto la direzione di un giudice (soggetto terzo e imparziale). Vi sono però casi in cui la tutela di diritti avviene comunque tramite istituti che non hanno caratteristiche processuali.

Def: È un diritto ovvero un'area rappresentata da un insieme di norme giuridiche

L. In questo senso le disposizioni di diritto processuale hanno una natura tendenzialmente prescrittiva e vincolano i consociati al loro rispetto sotto l'imposizione di conseguenze negative a fronte di una mancata osservazione → Si dice infatti che caratterizzato da norme giuridiche di **natura cogente, ovvero che vincolano il comportamento a una serie di sanzioni.**

*queste sanzioni operano intra moenia (es: si pensi alla possibilità di rilevare a far constare la nullità degli atti processuali), **inoltre queste sanzioni seppure traggono origine del processo civile e derivando da violazione di disposizioni o norme, finiscono per proiettarsi sul piano sostanziale, propagando i loro effetti nella sfera giuridica delle parti** (es. questo è quanto accade in tema di pene pecuniarie, che possono essere irrogate in caso di violazione di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro e in particolare degli obblighi di fare e non fare infungibili, dove il giudice può fissare su richiesta di parte somma di denaro dovuta dall'obligato per violazione o inosservanza)

Il diritto processuale si caratterizza per due aggettivi:

- **L'aggettivo processuale**
- **L'aggettivo civile**

1.Processuale

Tale aggettivo si contrappone a sostanziale, e vuole evidenziare l'esistenza di un processo e l'attinenza del fenomeno uno strumento particolare che stato immaginato e costruito per tutelare i diritti e le altre situazioni soggettive che l'ordinamento riconosce come meritevoli

*Quando si parla di diritto processuale bisogna fare una postilla su quella che è la sua denominazione, in quanto inizialmente veniva definito con la definizione di procedura civile, nel tempo questa locuzione è stata sostituita con Diritto processuale civile (**origine sulla denominazione**) → Tale cambiamento non guarda quella che è una distinzione di tipo nominalistica ma quella che è un avere propria conquista a livello sistematico, tanto che sempre di più si è affermata l'idea che all'interno del processo, il valore dell'aspetto sistematico sia di gran lunga superiori rispetto a quello che è il mero dato tecnico e procedimentale.

Quando si parla di diritto processuale civile è necessario sottolineare l'importanza che anche all'interno del processo assumono: facoltà-diritti e poteri delle parti, come vere proprie garanzie che sono volte a testimoniare li irrinunciabili prerogative che l'ordinamento attribuisce ai consociati all'interno di ogni contesto organizzato → **Lo Stato offre il proprio aiuto per gestire la patologia delle relazioni e per la salvaguardia dei diritti che sono stati lesi o minacciati**

Sì è vero che l'aggettivo processuale si contrappone al termini sostanziali ma vi è comunque un collegamento immediato e diretto tra quello che è il diritto processuale civile e il diritto civile (sostanziale), in quanto quest'ultimo è la base,il terreno dal quale il processuale prende vita → **quindi sono solo apparentemente separati ma in relata legati da fitta rete di relazioni/vincoli.**

Potremmo dire che il diritto processuale svolge una funzione di servizio (è il mezzo per raggiungere, poi obbiettivo ,ovvero tutela diritti) rispetto al diritto sostanziale. Con l'idea che il diritto processuale ha lo scopo di tutelare i diritti e chiarisce le ragioni di tali impostazioni orientandosi verso il diritto sostanziale che rappresenta l'obbiettivo finale.

↳ Con il tempo però potremmo definire questo legame molto più articolato, potremmo definirlo **sinallagmatico** Infatti il processo non si limita a proteggere i diritti, né occuparsi di risultato al quale tende ma cura più in generale tutte le relazioni tra i privati per salvaguardarne l'effettività nei contesti di crisi, **in questo senso tra il diritto processuale e sostanziale vi è una relazione di mutuo scambio il primo non soltanto serve a tutelare il diritto sostanziale ma anche può contribuire a modificare lo stesso.** IL DIRITTO PROCESSUALE INTERVIENE ANCHE SULLA REALTA' SOSTANZIALE E SUL MODO DI ESSERE DEGLI ISTITUTI, DELIANDO I CONNOTATI DEI DIRITTI → Tale previsione quindi non segue un'unica direzione ma sono entrambi fondamentali e imprescindibili l'uno per l'altro, in quanto ricordiamo che all'interno dell'ordinamento vige il divieto di farsi giustizia da sé e quindi questi due diritti sono entrambi due entità paritarie da cui nascono garanzie per i consociati.

2.Civile

Tale aggettivo sottolinea che la materia si occupa delle forme di tutela dei diritti di natura privata e quindi di diritti delle ulteriori situazioni giuridiche che spettano ai singoli cittadini e altri soggetti diritto privato, ma tale riferimento non è assoluta perché vi sono ipotesi anche di casi in cui si fa riferimento a diritti soggettivi dello Stato di enti pubblici.

→ **Il diritto processuale civile rientra nell'aria e nella categoria del diritto pubblico, in quanto il processo è espressione di uno dei poteri dello Stato.**

CHE COS'È IL PROCESSO?

↳ Abbiamo già detto che il diritto processuale civile studi e si occupa della tutela dei diritti o altre situazioni sostanziali attraverso il meccanismo del processo, quindi di fatto è: Quel fenomeno giuridico dove a fronte di una controversia tra due o più soggetti, uno di questi assume iniziativa di ricorrere all'apparato giurisdizionale dello Stato per ottenere, ad opera di un soggetto terzo imparziale (giudice), una decisione auto Rita ti va che risolve il conflitto attribuendo le rispettive ragioni e torti.

→ **Processo = serie coordinata e continuata di atti volti alla formazione di un atto finale ovvero una sentenza.** Non a caso il processo può essere immaginato in diversi modi:

- 1.come una rappresentazione in cui sul palcoscenico recitano le parti e difensori con ulteriori soggetti sotto la regia del giudice
2. Come una battaglia in cui contendenti chiedono il potere dello Stato che esprime con provvedimento le relative reazioni e i relativi torti.
3. Come una sorta di gioco però non come un gioco improvvisato ma che si basa su rigore e un rigore formale

↳ Insomma è evidente che il processo sia un fenomeno complesso, che svolge diverse funzioni rispondi a una pluralità anche uguali distanze e bisogni.

Quindi possiamo dire che le funzioni di questo processo sono diverse:

1. tutela di diritti o situazioni sostanziali.



-> rimane uno strumento posto a garanzia e salvaguardia delle situazioni soggettive meritevoli per ordinamento

*Non ha caso possiamo notare questa tutela, anche nella rappresentazione della GIUSTIZIA. Dove:

- Spada= richiama l'idea di forza, in quanto il processo rimane prima di tutto lo strumento autoritativo, e la decisione del giudice non è paragonabile a una semplice opinione

- Bilancia= ricorda la ponderazione, che viene richiesta al giudice nell'espressione della sua volontà
- Benda sugli occhi= Sta ad indicare che il giudice è un soggetto terzo imparziale.

Inoltre quando si parla di processo è importante considerare una distinzione tra:

1. azione vs processo di cognizione

2. azione vs processo di esecuzione

-> L'azione di cognizione, si trova in presenza di una situazione controversa e vuole ottenere dal giudice una pronuncia a seguito di un giudizio ponderato sulle circostanze di fatto e di diritto

-> Mentre l'azione esecutiva siamo in presenza di una situazione già cristallizzata e meritevole tutela e quindi volta garantire al titolare la possibilità di soddisfare il proprio diritto aggredendo il patrimonio del soggetto obbligato.

2. funzione di ricerca della verità

Rispetto a quella che è una contrapposizione tra le parti il processo allo scopo di ricercare la verità, quindi il giudice ha il compito di verificare l'esistenza del reato e le sue cause per individuare eventuali responsabilità individuate della pretesa punitiva dello Stato.

L. Ovviamente è importante segnalare qui la chiave differenza tra l'attività di indagine dello storico e invece la funzione operata dal giudice.

Giudice:

1. Ricopre un preciso dovere istituzionali e tenuto a svolgere funzioni giudicanti e a decidere la controversia sottoposta la sua attenzione

2. Non può limitarsi a ipotesi verosimili o non sono ammessi induci o tentennamenti, deve fornire un'unica soluzione

→ Non a caso il verbo decidere, che deriva dal latino significa definire e scegliere, il giudice a fronte di due versioni contrapposte deve individuare come valida una sola tra le possibili soluzioni indicare quella considerata meritevole dall'ordinamento → **La decisione del giudice non può essere esposta in modo incondizionato o dubbioso.**

3. Il giudice invece è tenuto a seguire delle norme di diritto ben precise e a tenere conto delle disposizioni processuali, non può essere libero di indagare a suo piacimento i fatti storici ma vincolato al materiale che le parti offrono, in quanto soltanto le parti sono utilizzate a sottoporre la pronuncia giudiziale

*Soltanto a fronte di alcune situazioni particolari l'iniziativa non proviene dalle parti ma dal giudice nell'indagare la realtà dei fatti

4. Il giudice non sceglie il tema della propria indagine massimo preliminari interessi delle parti, i mezzi di prova costituiscono strumenti di regola tipizzati dal legislatore, tant'è che inizialmente vi era un vero e proprio catalogo tassativo dei mezzi di prova, Solo successivamente invece questa limitazione è venuta meno, e la giurisprudenza ha riconosciuto sempre di più la possibilità per le parti di valersi anche di prove atipiche.

5. Abbiamo detto che l'iniziativa deve venire dalle parti infatti i diritti che il processo e tutele sono quelli dei consociati e solo questi possono scegliere se vogliono meno attivare la tutela solo in pochi casi la protezione del diritto è rafforzata da l'azione di un organo pubblico ovvero dal pm.

6. Quando il processo viene attivato la sua funzione di ricerca è scolpita ovvero tende a un provvedimento giurisdizionale autoritativo che faccia proprio quella verità e la renda definitiva.

Storico:

1. È un'attività tendenzialmente libera, compie proprie indagini per scelta proprie e non è vincolato da un dovere imposto autoritariamente o una missione

2. Può fornire una lettura e l'interpretazione personale e può inoltre fornire risultati parziali elaborare ipotesi anche plurime, senza alcun tipo di limitazione della propria indagine

3. Ogni tesi formulata può essere considerata più o meno verosimile

4. Non incontra vincoli o condizionamenti nella tipologia delle sue ricerche, può utilizzare tutti gli strumenti che ritiene utili basandosi su una serie di tecniche oggettivi scientifiche.

3. la certezza del diritto e il suo valore

Il processo a ulteriore scopo ovvero quello di dare certezza alle situazioni giuridiche.

L. È importante dire che il **presupposto che costituisce l'origine del processo civile è la controversia**, un avere propria contesa che interessa lucidamente coinvolge diritti o altre situazioni soggettive con rilevanza giuridica. Processo to be ritrovare "giusta chiarezza" rispettando contenuto dei precetti → in questo senso il processo non ha funzione creativa ma di verifica e corretta applicazione.

Il processo incontro però di limiti anche sul piano sostanziale in quanto si limita esclusivamente a fotografare i dati esistenti e riportarli con dovuta chiarezza, questo è quanto accade nelle azioni di mero accertamento (es. Giudice deve verificare che due più parti vantano di essere effettivamente titolari di quella situazione giuridica piccola cercando quindi se il diritto fatto valere si effettivamente esistente) ->**giudice non crea diritto soggettivo ma lo accerta.**

*Ovviamente in alcuni casi il compito del processo è più articolato, in quanto incide sulla realtà in modo tale da costituire nuove situazioni giuridiche soggettive e quindi modificando o estinguendo situazioni giuridiche già esistenti, in tali casi si configura una **azione costitutiva.**

Attenzione! → Dovendo accertare la chiarezza del diritto, to be individuare illegittimità di un comportamento, ordinandone l'immediata cessazione.

È importante dire che la funzione di attribuire certezza to individuata anche all'interno del processo stesso, tale processo assume una sequenza logica finalizzata a dare ordini certezza situazioni giuridiche che vengono disciplinati al suo interno → **È importante dirti però la certezza massima, la quale processo spire quella finale ovvero quando la sentenza passa in giudicato si crea una certezza immodificabile, qui la controversia ha preso avvio.**

4. Funzione di utilità sociale, volta a mantenere l'ordine dei consociati

La controversia della quale il processo origina, viene definita anche come una crisi di cooperazione in quanto la contrastante pretesa tra due o più parti innesca un meccanismo vizioso → **In questo senso lo scopo del processo è di raggiungere il termine dell'iter giudiziale e tramite la sentenza o provvedimento autorizzato dal giudice la pace giuridica nuovamente l'ordine tra i consociati.**

QUALI SONO I PRINCIPI DEL PROCESSO?

Fino ad ora abbiamo parlato del concetto di processo delle sue funzioni e di come si compone, è importante però soffermarsi su quelli che sono i principi di un processo. Analizziamo questi principi:

- **principio di parità delle armi tra le parti**

1. Tale principio presuppone una situazione simmetrica tra le parti, nessun te le due all'interno del giudizio deve favorire.

2. Tale principio contiene a sua volta un principio cardine del processo civile **ovvero il principio del contraddittorio** (vedi questa parentesi)

→ **Il principio del contraddittorio:** E noi sappiamo benissimo che il processo esprime una tensione tra le contrapposte pretese, questo è naturale da un lato e fondamentale dell'altro perché in grado di assicurare entrambe le parti la possibilità di esprimersi far valere le proprie ragioni, ed è proprio in questo senso che si sostanzia la regola del contraddittorio, tra l'altro consacrata dalla costituzione.

*l'art 24 cost= la difesa è diritto inviolabile

L'art 111 cost= il giusto processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti

L'art 101 c.p.c = il giudice non può mai pronunciarsi sulla domanda se parte contro la quale è stata proposta not be regolarmente citata e citata

Tale principio importante in quanto distingue il processo da quelli che sono delle forme un po' più embrionali di processi che sono privi di una componente dialettica, che è necessaria del processo.

Quindi: **L'indispensabilità e l'intangibilità del contraddittorio e come inderogabile del processo tale da essere configurato come un avere propria regola di ordine pubblico processuale.**

..ritorniamo al principio parità:

3. Mi sono però dei casi in cui legislatore ha ritenuto accettare quelle che sono delle situazioni differenti in quanto considerate meritevoli di tutela → E in queste casistiche il processo si svolge tra parti che non si trovano in condizioni di parità e quindi non vi è una perfetta simmetria. Qui in tali casistiche vi è la **tendenza a favorire la parte più debole**. Vediamo alcuni esempi di dove questo accade:

Es: si pensi alla tutela dei soggetti vulnerabili che toccano l'ambito della giustizia di famiglia e minorile, dove la tutela del minore si trova spesso priva di un personale rappresentante e di un proprio difensore e quindi è necessario che il giudice assicuri la dovuta salvaguardia all'interesse del minore mediante provvedimenti diversi

Oppure es: Nell'ambito della tutela dei consumatori, Dove per la prima volta è stata introdotta la possibilità di proposizioni di azioni natura collettiva promossi da associazioni o enti esponenziali volte a tutelare gli interessi della classe dei consumatori.

→ In questo caso emblematico come vi sia una rappresentazione concreta fica bilancio, che metti i giusti pesi quattro pesi.

• Principio di economia processuale

È risaputo che la macchina della giustizia sia molto onerosa e che richieda energia sia per le parti che per l'ordinamento nel suo complesso, è per questo che secondo tale principio la complessiva gestione delle risorse avvenga in modo meno gravoso per tutti i soggetti e in un tempo ragionevole.

→ **Efficienza e durata ragionevoli sono valori centrali che però il sistema attuale di giustizia non riesce a garantire, ed è questo che il sistema processuale deve garantire con il tempo.**

QUALI SONO LE COMPONENTI DEL PROCESSO?

Possiamo riscontrare due componenti: quella oggettiva e quella soggettiva

• componente oggettiva

1. Tale componente è data dalla controversia, segnano i confini e l'ambito effettivo del giudizio

2. La controversia è una situazione di contrasto intercorrente tra due o più soggetti in ordine a un determinato diritto o una situazione giuridica soggettiva

3. La controversia può essere di vario tipo, può avere carattere patrimoniale (es: Rivendicazioni della proprietà di un bene) o personale (es: Separazione e divorzio)

4. Per quanto possa essere di tipologie differenti per avere rilevanza per l'ordinamento to be: **avere natura e carattere giuridico**

-> Ti viene evidente che in tutti i casi in cui quella che è una cooperazione spontanea tra i soggetti per la realizzazione degli interessi protetti viene meno e necessario ricorrere al processo a strumenti alternativi per trovare una soluzione

• componente soggettiva

1. Riunisce in sé e quelli che sono le parti del processo (attore e convenuto), i difensori, il giudice ed eventuali ulteriori soggetti.

2. Il processo civile viene descritto come una rappresentazione dove sul palcoscenico si muovono e recitano almeno tre soggetti: Attore -convenuto - giudice

• Attore = Soggetto che assume l'iniziativa ed avvia il processo, aspira a far valere un proprio diritto che ritiene lesa o minacciato

• convenuto = Il soggetto che subisce l'iniziativa dell'attore di evocato in giudizio e quindi si trova a reagire alle pretese fatte valere dall'attore

• giudici = È colui che è chiamato a dirigere il processo e pronunciare la decisione finale, tale decisione per quanto sia materialmente redatta dal solo giudice è un atto giuridico solo a lui riferibile ma di fatto il frutto della cooperazione di tutti i soggetti indicati quindi è il prodotto finale di tutte le attività che iniziano e proseguono solo sul suo impulso delle parti.

*Bisogna sottolineare che talvolta il ruolo dell'attore e del convenuto possono anche scambiarsi, quando il convenuto proponga **domanda riconvenzionale** (Ovvero esplicita a sua volta una propria richiesta di tutela su un giudizio) -> Qui accade che l'intreccio tra plurimi posizioni sostanziali dia vita a processi con pluralità di parti rispetto ai quali ai due contendenti, che rappresentano il minimo dei soggetti se ne aggiungano altri.

*È importante inoltre osservare che nei casi in cui al processo partecipano più soggetti si parla di **litisconsorzio**, ve ne possono essere di due tipi:

1. **Facoltivo** -> Quando la presenza di più parti sia di semplici opportunità.

2. **Unitario** -> È un'ipotesi di fatto facoltativa nell'origine ma tale da trasformarsi in necessario nel chiarirsi del giudizio.

-> importante osservare che il fenomeno della litisconsorzio, ovvero la partecipazione di più soggetti alla lite, può venire per origine sia al momento dell'instaurazione del processo o in corso di causa, l'ultima possibilità deriva dal fenomeno dell'intervento ovvero della successione del processo, e l'intervento può essere spontaneo oppure provocato dall'istanza di una parte già presente in causa.

In ogni caso è necessario che il processo si muove intorno ad almeno tre soggetti in quanto esiste solo per questo (attore-convenuto e giudice)

...Ritorno al processo in generale

-> Ma è importante osservare che in ogni forma di relazione si possono evidenziare due condizioni:

Di fisiologia= Svolgimento di un rapporto che si evolve mantenendo le aspettative e la reciproca soddisfazione

Di patologia= Accade quando si incrimina i beni comuni si creano contrapposizioni rispetto lo svolgimento del rapporto.

• **oggetto del processo**

L'ambito della controversia influenza lo stesso ambito del processo, sono i termini della contesa tra le parti quindi le caratteristiche delle rivendicazioni pretese che contribuiscono a costituire delimitare l'oggetto del giudizio.

-> Sulla base di questo che il giudice è tenuto a pronunciare la sua decisione in modo che l'oggetto del giudizio dei limiti anche quello della decisione

1. il processo deve essere idoneo e quindi l'accertamento giudiziale è costituito esclusivamente da diritti soggettivi, rapporti giuridici o status personale.

Es: Ad esempio nell'azione di restituzione proposta, a seguito di un contratto di deposito, l'oggetto non è la cosa ma il diritto del depositante alla consegna.

Ogni norma che lo oggetto del giudizio riguardi fatti ma vi sono ipotesi eccezionali in cui il processo può avere ad oggetto **fatti giuridici** (es: Nel caso della querela del falso e dal procedimento di verifica della scrittura privata, dove oggetto del processo è rappresentato dalla veridicità o falsità del documento)

-> Cui il processo abbia rigetto situazioni preliminari ovvero situazioni che non costituiscono in via diretta o di per sé diritti e obblighi ma servono per rilevare l'esistenza inesistenza di diritti e obblighi (es: quanto accade nell'azione volta alla dichiarazione di nullità)